



Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs.106/09 di modifica al T.U.

**Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili**

Laura Tomassini

Taranto, 12 marzo 2010

Sala Resta - Centro Congressi Cittadella delle Imprese

LA LEGGE DELEGA 3 agosto 2007 , n. 123




Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

L'art. 1 prevede la

**riorganizzazione e rivisitazione della normativa per
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione che
ripartisce le competenze in materia fra
Stato e Regioni**



D.Lgs. 81/08

**Titolo XIII art. 304 comma 1
abrogazioni**

sono abrogati:

- **Il D.P.R. 547/55**
- **Il D.P.R. 164/56**
- **Il D.P.R. 303/56** (escluso l'art. 64)
- **Il D.Lgs. 277/91**
- **Il D.Lgs. 626/94**
- **Il D.Lgs. 493/96**
- **Il D.Lgs. 494/96**
- **Il D.Lgs. 187/05**

**è abrogata inoltre ogni altra disposizione legislativa
e regolamentare nella materia disciplinata dal
D.Lgs. 81/08 incompatibile con lo stesso**

LA DEFINIZIONE DEL D.Lgs. 81/08

Le tappe da percorrere



CORREZIONE - INTEGRAZIONE

*attuazione dell'art. 1 comma 6
della L. 123/07*

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, **disposizioni integrative e correttive** dei decreti medesimi.



D.Lgs. 106/09

ARMONIZZAZIONE

*attuazione dell'art. 304 commi 2 e
3 del D.Lgs. 81/08*

2. Con uno o più **decreti integrativi** attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'**armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal c. 1.**

IL TRANSITORIO

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

"ATTUAZIONE"


*Riguarda vari articoli in cui si fa
riferimento esplicito a future
"azioni" attuative*

Ad esempio:

- art. 71 comma 11-13 - modalità di svolgimento delle verifiche e criteri per abilitazione dei soggetti pubblici e privati
- art. 73 comma 5 - abilitazione alla conduzione

IL TESTO UNICO

La struttura del D.Lgs. 81/08 e dei Titoli III e IV



TITOLO III

CAPO I **Uso delle attrezzature di lavoro**

CAPO II **Uso dei dispositivi di protezione individuale**

CAPO III **Impianti e apparecchiature elettriche**

Art. 87

Sanzioni

ARTICOLATO	5 ALLEGATI
<p>CAPO I - Uso delle attrezzature di lavoro</p> <p>5 ARTICOLI (Artt. 69 ÷ 73)</p>	<p>ALL. V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.</p> <p>ALL. VI disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro</p> <p>ALL. VII verifiche di attrezzature</p>
<p>CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale</p> <p>6 ARTICOLI (Artt. 74 ÷ 79)</p>	<p>ALL. VIII</p> <p>1 - schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di APT</p> <p>2 - elenco indicativo e non esauriente delle APT</p> <p>3 - elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione APT</p> <p>4 - indicazioni non esaurienti per la valutazione dei DPI</p>
<p>CAPO III - Impianti e apparecchiature elettriche</p> <p>7 ARTICOLI (Artt. 80 ÷ 86)</p>	<p>ALL. IX</p> <p>- definizione di norme di buona tecnica</p> <p>- distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non/non sufficientemente protetti</p>

TITOLO IV

CAPO I **Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili**

CAPO II **Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**

CAPO III **Sanzioni**

Art. 157 - sanzioni per i committenti e per i responsabili dei lavori

Art. 158 - sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

Art. 160 - sanzioni per i lavoratori

ARTICOLATO	10 (-1) ALLEGATI
<p>CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili</p> <p>16 ARTICOLI (Artt. 88 ÷ 104)</p>	<p>ALL. X Elenco dei lavori di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1 lettera a)</p> <p>ALL. XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, c. 1</p> <p>ALL. XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99</p> <p>ALL. XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica del cantiere</p> <p>ALL. XIV contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori</p> <p>ALL. XV contenuti minimi dei piani di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili</p> <p>ALL. XV.1 elenco indicativo e non esaustivo degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2</p> <p>ALL. XVI fascicolo con le caratteristiche dell'opera</p> <p>ALL. XVII idoneità tecnico professionale</p> <p>ALL. XVIII viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto di materiali</p>

ARTICOLATO	5 (+1) ALLEGATI
<p>CAPO II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota</p> <p>8 SEZIONI - 52 ARTICOLI (artt. 105 ÷ 156)</p> <p>Sezione I - campo di applicazione (artt. 105 ÷ 107)</p> <p>Sezione II - disposizioni di carattere generale (artt. 108 ÷ 117)</p> <p>Sezione III - scavi e fondazioni (artt. 118 ÷ 121)</p> <p>Sezione IV - ponteggi e impalcature in legname (artt. 122 ÷ 130)</p> <p>Sezione V - ponteggi fissi (artt. 131 ÷ 138)</p> <p>Sezione VI - ponteggi mobili (artt. 139 ÷ 140)</p> <p>Sezione VII - costruzioni edilizie (artt. 141 ÷ 149)</p> <p>Sezione VIII - demolizioni (artt. 150 ÷ 156)</p>	<p>ALL. XVIII viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali</p> <p>ALL. XIX verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi</p> <p>ALL. XX costruzione e impiego di scale portatili</p> <p>ALL. XXI accordo Stato, Regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota</p> <p>ALL. XXII contenuti minimi dei Pi.M.U.S.</p> <p>ALL. XXIII deroga ammessa per i ponti su ruote a torre</p>

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

IL TITOLO IV “CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI”

Campo di applicazione



DLgs 81/08 - CAPO I art. 88 c. 1

(+89 comma1 lettera a)

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

DLgs 81/08 - CAPO II art. 105

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

cantiere temporaneo o mobile:

qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche (e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere() di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

.... lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,() () di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

le norme del Capo II si applicano alle attività elencate nell'art. 105 “Attività soggette” del TU da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi. Per quanto riguarda i lavori in quota si applicano anche ad ogni altra attività lavorativa

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 88 Campo di applicazione - comma 2 esclusioni - lettere g-bis) e g-ter)



modifiche introdotte dal DLgs 106/09

Sono state inserite delle precisazioni:

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

.....

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272*, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;

** Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori **nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale**, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri



Alcuni punti “innovativi” che erano stati introdotti dal D.Lgs 81/08

Art. 89 Definizioni

*responsabile dei lavori (nei LLPP coincide con il responsabile del procedimento),
coordinatore per l'esecuzione (non può essere il DL, ma neanche il dipendente o il RSPP)
impresa affidataria (titolare del contratto)
idoneità tecnico-professionale (capacità organizzativa e disponibilità di risorse)*

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

*committente che coincide con l'impresa esecutrice,
casi in cui sono richiesti i coordinatori (si presenza di più imprese - no CSP per lavori privati non
soggetti a permesso di costruire)
verifica dell'idoneità tecnico-professionale secondo l'allegato XVII,
sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in caso di DURC, PSC, fascicolo, notifica*

Art. 91 Obblighi del coordinatore

fascicolo tecnico (secondo l'allegato XVI)

Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

accesso e recinzioni, disposizione e accatastamento, influenze atmosferiche, PSC+POS=DUVRI

Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

vigilanza dei lavori affidati, applicazione art. 26, verifica congruenza POS e trasmissione

Art. 98 requisiti professionali CSP e CSE

Corsi di formazione (verifica finale, modalità aggiornamento 40h/5 anni)

Art. 101 Obblighi di trasmissione

verifica e trasmissione dei POS da parte dell'impresa affidataria

Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

calcolo dell'emissione di attrezzature e non più di esposizione giornaliera

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 89 Definizioni - comma 1 lettera c)



IL RESPONSABILE DEI LAVORI

D.Lgs 494/96

Il responsabile dei lavori viene definito come **“soggetto che può essere incaricato”** della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera

D.Lgs 81/08

Il responsabile dei lavori viene definito come **“soggetto incaricato”** della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera

D.Lgs 106/09

Il responsabile dei lavori viene definito come **“soggetto che può essere incaricato dal committente”** per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto

Con tale modifica il legislatore obbligava il committente alla nomina del responsabile dei lavori?

Nel testo, gli obblighi sono in alcuni casi imposti per “il committente o per il responsabile dei lavori”; è un'ammissione implicita della possibilità che quest'ultimo possa non esistere?

Negli appalti pubblici, regolati dal **Codice dei contratti** (D.Lgs. n. 163/2006), continua a coincidere con il **responsabile unico del procedimento.**

~~Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce inoltre che il responsabile dei lavori debba coincidere:~~

- ~~- con il **progettista per la fase di progettazione** dell'opera e~~
- ~~- con il **direttore dei lavori in fase di esecuzione** dell'opera~~

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 89 Definizioni - comma 1 lettere i) i-bis)



modifiche introdotte dal DLgs 106/09

Sono state inserite delle precisazioni:

i) IMPRESA AFFIDATARIA:

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

È stata aggiunta la definizione di “impresa esecutrice”:

i-bis) IMPRESA ESECUTRICE:

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

l) IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 89 Definizioni - comma 1 lettera f)



II “COORDINATORE” PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

D.Lgs 494/96

Il D.Lgs 494/96 stabiliva già che il ruolo di “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” non potesse essere svolto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice

D.Lgs 81/08

Il D.Lgs. 81/08 ribadisce tale concetto ed estende l’incompatibilità anche a tutti i collaboratori (dipendenti o RSPP) dei datori di lavoro delle imprese esecutrici

D.Lgs 106/09

Il D.Lgs. 106/09 conferma l’incompatibilità del D.Lgs. 81/08 ma chiarisce che essa non opera in caso di coincidenza tra committente e impresa esecutrice

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



CASI IN CUI SONO RICHIESTI I COORDINATORI

D.Lgs 494/96

3. Nei cantieri in cui e' prevista la **presenza di piu' imprese, anche non contemporanea**, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il **coordinatore per la progettazione** in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

D.Lgs 81/08

3. Nei cantieri in cui e' prevista la **presenza di piu' imprese, anche non contemporanea**, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il **coordinatore per la progettazione.**

La designazione dei coordinatori è sempre obbligatoria quando sono presenti più imprese,

a prescindere dalle dimensioni del cantiere e dalla tipologia di rischi presenti

E' prevista un'unica eccezione: lavori privati non soggetti a permesso di costruire

art. 39 Legge 88/09

3. Nei cantieri in cui e' prevista la **presenza di piu' imprese, anche non contemporanea**, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il **coordinatore per la progettazione.**

La designazione dei coordinatori è sempre obbligatoria quando sono presenti più imprese,

a prescindere dalle dimensioni del cantiere e dalla tipologia di rischi presenti

E' prevista un'unica eccezione: lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 €

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri



Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

D.Lgs 81/08

LAVORI PRIVATI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

***NON ESISTE L'OBBLIGO
della designazione del
COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE***

**Il COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

deve però predisporre:

il **PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO**

il **FASCICOLO** (vedi all. XVI)

art. 39 Legge 88/09
confermato dal D.Lgs. 106/09

LAVORI PRIVATI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE E COMUNQUE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 €

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.

In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione

***NON ESISTE L'OBBLIGO
della designazione del
COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE***

**Il COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

svolge anche le

**FUNZIONI DEL COORDINATORE PER
LA PROGETTAZIONE**

Il fascicolo non è richiesto nel caso dei lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma1, lettera a) del DLgs 380/01 (TU dell'edilizia)

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



CIRCOLARE N. 30/2009



Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'attività ispettiva
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/10/2009
Prot. 25 / SEGR / 0016219

Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

....omissis....

coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione.

Al riguardo, appare necessario chiarire che – come espressamente previsto dalla norma citata – in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.

art. 39 Legge 88/09
confermato dal D.Lgs. 106/09

**LAVORI PRIVATI
NON SOGGETTI A
PERMESSO DI COSTRUIRE
E COMUNQUE DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000 €**

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione

**NON ESISTE L'OBBLIGO
della designazione del
COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE**

**Il COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI
svolge anche le
FUNZIONI DEL COORDINATORE PER
LA PROGETTAZIONE**

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE

D.Lgs 494/96

8. Il committente o il responsabile dei lavori, **anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:**

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare,

anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

D.Lgs 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, **anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:**

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare

con le modalità di cui all'allegato XVII.

Il D.Lgs. 81/08 prevede però un'eccezione per le modalità di verifica:

lavori privati non soggetti a permesso di costruire

D.Lgs 106/09

9. Il committente o il responsabile dei lavori, **anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:**

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare

con le modalità di cui all'allegato XVII.

Il D.Lgs. 106/09 prevede però un'eccezione per le modalità di verifica:

cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'all. X

ANALISI DEL TITOLO IV - CAPO I

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE – ALL. XVII

- Iscrizione CCIAA
- DVR o autocertificazione
- Conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- Elenco DPI
- RSPP, MC, RLS, incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso, gestione emergenza
- Attestati formativi dei suddetti soggetti
- Elenco lavoratori da libro matricola e idoneità sanitaria
- DURC
- Dichiarazione di assenza provvedimenti di sospensione o interdittivi

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE: eccezione

D.Lgs 81/08

lavori privati non soggetti a permesso di costruire

9.

Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

D.Lgs 106/09

cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'all. X

9.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

- **Iscrizione CCIAA**
- **DURC**
- **AUTOCERTIFICAZIONE possesso requisiti all. XVII**

- DVR o autocertificazione
- Conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- Elenco DPI
- RSPP, MC, RLS, incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso, gestione emergenza
- Attestati formativi dei suddetti soggetti
- Elenco lavoratori da libro matricola e idoneità sanitaria
- Dichiarazione di assenza provvedimenti di sospensione o interdittivi

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E CONTRATTUALE

9. Il committente o il responsabile dei lavori, **anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:**

.....

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

➤ **DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA**

+ estremi delle denunce dei lavoratori INPS/INAIL/CASSE EDILI

➤ **DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO**

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E CONTRATTUALE: eccezione

D.Lgs 81/08

lavori privati non soggetti a permesso di costruire

9.

b)

Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

➤ DURC

➤ **AUTOCERTIFICAZIONE**

relativa al contratto collettivo applicato

D.Lgs 106/09

cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'all. X

9.

b)

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

D.Lgs 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, **anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:**

.....
c) **trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori** oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, **il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla DOCUMENTAZIONE di cui alle lettere a) (*documenti per verifica di idoneità tecnico-professionale*) e b) (*documenti per verifica di regolarità contributiva e contrattuale*).**

L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante **affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.**

IN ASSENZA DEL documento unico di regolarità contributiva **DURC**, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, **L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO E' SOSPESA.**

D.Lgs 106/09

9. Il committente o il responsabile dei lavori, **anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:**

.....
c) **trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori** oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, **copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva** delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una **DICHIARAZIONE attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).**

è stato inserito nel **Comma 10**

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori



SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO **viene confermato che:**

é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo

in ASSENZA di:

(se previsti)

piano di sicurezza e di coordinamento

di cui all'articolo 100

fascicolo

di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),

notifica

di cui all'articolo 99,

DURC

documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi

**L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.**

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori



MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 106/09

1. ***Il committente e' esonerato*** dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi ***limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.***

~~In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori ***non esonera*** il committente dalle responsabilità connesse alla ***verifica*** degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90 (***obblighi del ..responsabile lavori***), 92, comma 1, lettera e) (***contestazione scritta alle imprese in caso di inosservanze lavoratori e imprese da parte del CSE***), e 99 (***notifica preliminare***).~~

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera ***il committente o il responsabile dei lavori*** dalle responsabilità connesse alla ***verifica*** dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) (***tutti gli obblighi dei coordinatori eccetto la sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente***).

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri



Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - comma 1

LA REDAZIONE DEL POS NON E' RICHIESTA PER MERE FORNITURE DI MATERIALI O ATTREZZATURE

1. *I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:*

.....

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Il D.Lgs. 106/09 chiarisce:

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto.

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri



Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - comma 2

PSC+POS = ADEMPIMENTO ALLA STESURA DEL DUVRI

*il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e
la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono
adempimento alla stesura
del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze
DUVRI*

per cui

nei cantieri temporanei e mobili non è necessario predisporre il DUVRI.

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri



Art. 97 Obblighi dei datori di lavoro dell'impresa affidataria- comma 2

NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL D.Lgs. 81/2008 per l'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
2. Gli **obblighi derivanti dall'articolo 26** (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria.
Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) **coordinare** gli interventi di cui agli **articoli 95 e 96** (misure generali di tutela e obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese esecutrici);
 - b) **verificare la congruenza** dei piani operativi di sicurezza (**POS**) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della **trasmissione*** dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione

* vedere anche art. 101 "obblighi di trasmissione":

- se esame positivo, trasmissione POS al committente
- se esame negativo, correzione e trasmissione entro 15 gg dalla ricezione

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria



MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 106/09

Viene modificato il comma 1 come segue:

*1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (~~vigila sulla sicurezza~~) **VERIFICA le condizioni di sicurezza** dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.*

sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDE AD ESSE SENZA ALCUN RIBASSO I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di ADEGUATA FORMAZIONE.

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 100 Piano di sicurezza e coordinamento



MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 106/2009

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione acustica



L'ART. 103 E' ABROGATO DAL D.Lgs. 106/2009

~~***1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.***~~

Grazie per l'attenzione